


Servizio veterinari

DIPFSA

Ministero della Salute
DGISAN

0027467-P-26/06/2013

L. 5.1.7/2012/1



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA
SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA
SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Uff. III DGISAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

U.L.S.S. n. 4
ALTO VICENTINO
"asi4 vi"

- 1 LUG. 2013

N. 24377
Tit. 7 Cl. 5

REGIONE DEL TRENTO - COMUNITA REGIONALE VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	26 GIU. 2013
Proc. N.	272.010
Indice di classificazione	Pratica / Fascicolo
E. 740.02.7	

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
All'Assessorato all'Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi

Alle Associazioni di Categoria

Oggetto: Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002. Chiarimenti.

A seguito di una verifica delle linee guida in oggetto con il gruppo di lavoro interregionale è emersa la necessità di fornire alcuni chiarimenti.

Per quanto concerne la stampa dei registri bisogna riferirsi al punto 2 dell'articolo 9 ove è scritto che "La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell'autorità competente" e non all'art. 9, punto 3.6, lettera c), in cui si riportano le vecchie linee guida al Reg. (CE) 1774/2002 e nel caso di depositi che abbiano delegato la tenuta del registro all'impianto di trasformazione, si indica che: "Lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato"

Si invita pertanto ad interpretare il punto c) non come un "obbligo", in quanto superato dal precedente punto 2. Questo per evitare stampe continue, inutili e costose, in linea con quanto evidenziato nel considerando 36 del Reg. (CE) 1069/2009 (... È opportuno adoperarsi al massimo per promuovere l'uso della documentazione elettronica e di altri mezzi di documentazione che non comportano registri cartacei purché garantiscano la piena rintracciabilità).

Contestualmente ed in linea con il considerando succitato, si coglie inoltre l'occasione per invitare gli organi di controllo ad accettare e favorire l'uso della documentazione elettronica anche per quanto riguarda il documento di trasporto (di cui all'art. 8, punti 3, 4 e 5 delle linee guida).

Sono, infatti, ormai di uso comune strumentazioni portatili (es. palmari dotati di stampante), che consentono di assolvere pienamente ai principi di rintracciabilità, garantendo la possibilità di firma sul palmare medesimo, di stampa della copia da lasciare al produttore/fornitore di SOA (nonché la possibilità di stampa per il trasportatore e/o per il destinatario, qualora necessario o richiesto dalle Autorità Competenti) e di conservazione per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente (2 anni).

Il secondo chiarimento è relativo all'articolo 8, comma 1 (documento commerciale semplificato). Si informa, a riguardo, che il documento commerciale semplificato, qualora adottato dalle singole Regioni, può essere utilizzato su tutto il territorio nazionale dai trasportatori di quelle Regioni che lo hanno autorizzato.

Il terzo chiarimento (deposito temporaneo di pelli destinate alla produzione di gelatine) è relativo all'art. 13, punto 1.6 che cita: "Il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del Regolamento (CE) 853/2004". In merito occorre chiarire che le strutture di cui sopra che prevedono stoccaggio con l'ausilio di installazioni termicamente controllate, devono essere riconosciute ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (CE) 853/2004. Le medesime strutture che non richiedono installazioni termicamente controllate (ad es. le pelli salate, essiccate e calcinate, nonché le pelli trattate con acido o alcali destinate alla produzione di gelatina e collagene alimentare) devono, invece, essere registrate ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 (come indicato nell'articolo 4, comma 2, lettera c del Reg. (CE) 853/2004).

Nel caso dei centri di raccolta (magazzinaggio) riconosciuti ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) 1069/2009 e delle concerie registrate ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009, qualora forniscano materie prime per la produzione di gelatina e collagene per uso alimentare umano, devono conformarsi ai requisiti di cui alla sezione XIV e XV dell'allegato II del reg. (CE) 853/2004 e devono essere ulteriormente specificatamente autorizzati a tale scopo dall'autorità competente locale (con un numero di autorizzazione specifico), come previsto dal regolamento citato.

Leggasi a riguardo la nota DCISAN 833 del 12 gennaio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrelli

